

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

\*\*\*\*\*

**SCHEMA DI INTESA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, IL COMUNE DI POMARETTO E L'ASSOCIAZIONE PESCATORI VALLI CHISONE E GERMANASCA, PER LA GESTIONE DELLA ZONA DI PESCA NO-KILL ISTITUITA SUL TORRENTE GERMANASCA**

**PREMESSO**

- che in applicazione dell'art 100 del D.P.R. 24 luglio 1977 n 616, i diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono stati trasferiti al demanio della Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) la quale, con D.C.P. n. 110-45491 del 22/11/2005, ha approvato il proprio Regolamento di gestione;
- che la Regione Piemonte, con L.R. 26/12/2006 n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", ha demandato la gestione delle acque superficiali pubbliche ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica alle Province, ferma restando la sua funzione di indirizzo esplicitata attraverso la formulazione ed approvazione del Piano Ittico Regionale;
- che lo stesso Ente con D.P.G.R. 10/01/2012 n. 1/R, all'art. 3, ha autorizzato le Province, nelle more di approvazione del P.I.R., ad individuare le zone turistiche di pesca che possono essere date in concessione per la gestione in via prioritaria a Comuni o a Organizzazioni piscatorie riconosciute o ai soggetti gestori dei bacini di pesca
- che in attesa dell'approvazione del predetto Piano Ittico, la Provincia di Torino ha approvato, con D.C.P. n. 144-2149/2012 del 21/02/2012, le "Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca in Provincia di Torino", alla luce dei risultati emersi con la redazione della Carta Ittica Provinciale e delle nuove esigenze determinate, in questi anni più recenti, dall'evoluzione dell'attività di pesca e dalle normative in materia di tutela degli ecosistemi acquatici;
- che detto documento, oltre alla zonizzazione dei corpi idrici provinciali rispetto alla vocazionalità ittica e alla definizione di criteri per il potenziamento e salvaguardia delle comunità ittiofaunistiche, individua i parametri per la costituzione delle zone speciali di pesca (Zone Turistiche di Pesca e Zone No-Kill), concepite quali opportunità di sviluppo economico dei territori di valle ed aree dedicate alla promozione dell'attività alieutica;  
che l'attività di pesca nelle zone sopra richiamate può essere subordinata al pagamento di un permesso il cui costo è stabilito dal soggetto gestore, sentita la Città Metropolitana di Torino;
- che la Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 101-333311 del 29/09/2015 ha approvato il Piano Ittico Regionale (PIR) sulla base del quale dovranno essere redatti ed approvati per i rispettivi territori, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, piani ittici d'area di maggior dettaglio;
- che in mancanza dei Piani Ittici provinciali vigono i documenti programmatici di indirizzo tutt'ora operativi nelle parti non in contrasto con il suddetto documento di indirizzo regionale;

- che le citate Linee di indirizzo adottate dalla Provincia di Torino, di cui alla D.C.P. n. 144-2149/2012, per quanto attiene all'istituzione delle zone speciali di pesca, già rispettano i contenuti del Piano Ittico Regionale;
- che il Comune di Pomaretto ha richiesto l'istituzione di due zone speciali di pesca sul torrente Germanasca scorrente in territorio comunale, proponendo nel contempo specifiche forme di collaborazione con i pescatori locali per la gestione tecnica delle zone stesse;
- che la predetta richiesta rientra nelle previsioni delle su menzionate "Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca in Provincia di Torino" sia in termini di caratteristiche ecosistemiche dei corpi idrici da dedicare quali zone di pesca no-kill, che in termini di sviluppo percentuale rispetto al decorso longitudinale dei corsi d'acqua afferenti al bacino imbrifero del torrente Germanasca;
- che la Consulta Pesca operante presso la Città Metropolitana di Torino, come da verbale del 05/03/2020, ha ritenuto accoglibile l'istanza del Comune di Pomaretto a condizione che venga istituita un'unica zona di pesca da gestirsi esclusivamente con modalità no-kill, senza alcun tipo di immissione di fauna alloctona, dato il pregio ambientale ed ittico del torrente Germanasca, salvo eventuali immissioni di avannotti di trota marmorata in produzione presso il locale incubatoio di valle;
- che a seguito di sopralluogo congiunto tra Amministratori comunali, Consiglio di valle e tecnici della Città Metropolitana di Torino, il tratto della Zona di Pesca no kill da istituirsi sul torrente Germanasca in Comune di Pomaretto è stato individuato come segue: dal ponte Masselli a valle fino alla confluenza con il torrente Chisone, per uno sviluppo longitudinale di ca. 1.300 metri;
- che il Regolamento di gestione della zona speciale di pesca dovrà rispettare i criteri tecnici e pubblicitici previsti dalle linee di indirizzo sopra richiamate e potrà essere approvato dal Comune di Pomaretto solo previo parere favorevole della competente Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino; che l'Associazione Pescatori Valli Chisone e Germanasca, ha manifestato l'assenso ad intraprendere il rapporto di collaborazione con il Comune di Pomaretto per la gestione tecnica della zona di pesca no kill, comunicando con nota .... del .... l'approvazione del presente schema di accordo;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ...., il Comune di Pomaretto ha approvato il presente schema di intesa;
- che la Città Metropolitana di Torino, con Decreto del Consigliere Delegato n. .... del ...., ha autorizzato l'istituzione della Zona di Pesca no kill sul torrente Germanasca e la concessione in uso gratuito al Comune di Pomaretto dei propri Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca ricadenti in detta zona, nonchè approvato la stipulazione della presente intesa disciplinante i rapporti tra le parti per l'affidamento in gestione della ZNK all'Amministrazione Comunale

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA**

La Città Metropolitana di Torino, rappresentata dal Dirigente della.... Dott. .... nato a ..... il ..... e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sita in Torino – Corso Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante in applicazione dell’art 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 45, dello Statuto metropolitano

E

Il Comune di Pomaretto, rappresentato da ....., nato a ..... il..... e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale in ....., in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi del ....

E

L’Associazione Pescatori Valli Chisone e Germanasca, di seguito denominata “Associazione”, rappresentata dal Presidente, Sig. ..., nato a ..... il ....., e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Associazione in ....., in qualità di legale rappresentante in applicazione del ...

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

La presente intesa è finalizzata alla gestione della Zona di Pesca No Kill istituita in Comune di Pomaretto nel tratto del torrente Germanasca che intercorre dal ponte Masselli a valle fino alla confluenza con il torrente Chisone, per uno sviluppo longitudinale di ca. 1.300 metri. Stante il pregio ambientale ed ittico del tratto di torrente sopra richiamato, l’immissione di fauna alloctona non è consentita, salvo eventuali immissioni di avannotti di trota marmorata in produzione presso il locale incubatoio di valle.

### **Art. 2 - Impegni dei contraenti**

La Città Metropolitana di Torino si impegna a concedere in uso gratuito al Comune di Pomaretto, per l’esercizio dell’attività alieutica, i propri Diritti Demaniali Esclusivi di Pesca, ricadenti nel tratto del torrente Germanasca come individuato nel precedente art. 1.

Il Comune di Pomaretto si impegna a:

- gestire l’attività alieutica nella Zona di pesca no-kill nel rispetto dei criteri tecnici e pubblicitari contemplati nelle “Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino”, approvate con D.C.P. n. 144-2149/2012 del 21/02/2012 e s.m.i., e della normativa vigente in materia, nonché secondo i contenuti del Regolamento di gestione della ZNK che sarà approvato con proprio atto amministrativo a seguito di parere favorevole della competente Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino;

- utilizzare le somme derivanti dagli introiti dell'attività di pesca destinandole alla gestione della zona stessa, nonché ad interventi di miglioramento e di ripristino naturalistico-ambientale, anche allo scopo di favorire e potenziare l'occupazione locale;
- perimetrare il tratto torrentizio con idonee tabelle riportanti la dicitura: "Città Metropolitana di Torino - Zona di pesca no-kill - L.R. 37/2006";
- produrre, per ogni anno convenzionato, un sintetico rendiconto delle attività svolte, da presentarsi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Comune si impegna inoltre a sollevare da ogni responsabilità la Città Metropolitana di Torino per le attività che verranno esercitate nella zona speciale di pesca in funzione del presente accordo per tutto il periodo di durata della concessione in uso.

L'Associazione si impegna a fornire consulenza tecnica al Comune relativamente alla gestione della pesca nella ZNK.

### **Art. 3 - Durata**

La presente intesa, di durata quinquennale a far data dall'approvazione del Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino che ne approva la stipula, giungerà a scadenza il 31/12/2025 e potrà essere rinnovata, purchè non in contrasto con le disposizioni normative di settore, previo accordo tra le parti e a seguito di adozione di specifici provvedimenti dei rispettivi Organi competenti.

### **Art. 4 - Clausole di recesso**

La Città Metropolitana di Torino può revocare la concessione d'uso delle acque oggetto della presente intesa qualora riscontri irregolarità o inosservanza del Regolamento gestionale indicato al precedente art. 2, previa diffida al soggetto gestore e mancato adeguamento entro 60 giorni.

Può inoltre revocare la zona speciale di pesca qualora nuove disposizioni normative di settore risultino contrastanti con i contenuti della presente intesa, salvo conclusione della stagione piscatoria e salvo preavviso di almeno 60 giorni.

Il Comune di Pomaretto e l'Associazione Pescatori possono recedere dagli impegni assunti previa comunicazione scritta e formalmente inoltrata con preavviso di almeno 90 giorni alle altre parti contraenti. Qualora la determinazione di recesso intervenga nel corso della stagione di pesca il termine del rapporto convenzionale coinciderà con la chiusura della pesca ai salmonidi. In caso di recesso da parte del Comune lo stesso è tenuto a rimuovere le tabelle della Zona di Pesca no-kill, se richiesto dalla Città Metropolitana di Torino.

Le parti inoltre convengono che la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui all'art. 7 della Legge 241/1990, relativamente al possesso dei requisiti di legge necessari per la stipulazione contrattuale, potrà recedere dal presente atto qualora l'Associazione in corso di esecuzione contrattuale non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti ovvero dovesse risultare destinataria di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

### **Art. 5 - Foro competente**

Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione della presente intesa è competente il Foro di Torino.

### **Art. 6 - Oneri dei contraenti**

Le spese di bollo, quelle relative all'imposta di registro e ogni altro onere derivante dalla stipulazione della presente intesa, compresi i costi di natura gestionale della ZNK, sono a carico del Comune di Pomaretto.

Sull'Associazione Pescatori Valli Chisone e Germanasca e sulla Città Metropolitana di Torino non grava alcun obbligo di spesa.

Si richiede la registrazione ad imposta fissa ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Parte Prima della Tariffa del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e s.m.i.

### **Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi e per gli effetti di cui alla nuova normativa europea sulla privacy DGPR in vigore dal 25/05/2018, i dati contenuti nella presente intesa verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per quanto riguarda l'intesa in argomento vengono eletti a domicilio:

Città Metropolitana di Torino: Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino

Comune di Pomaretto: Piazza della Libertà, 1 – 10063 Pomaretto

Assoc. Pescatori Valli Chisone e Germanasca: Via San G. Bosco, 1 – 10063 Perosa Argentina

I Codici fiscali delle parti sono i seguenti:

Città Metropolitana di Torino: C.F. 01907990012

Comune di Pomaretto: C.F. 85003270015

Assoc. Pescatori Valli Chisone e Germanasca: C.F. 94520550016

Per la Città Metropolitana di Torino

Il .....

....., lì .....

Per il Comune di Pomaretto

Il .....

....., lì .....

Per l'Associazione Pescatori  
Valli Chisone e Germanasca

Il Presidente

....., lì .....

.....